Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 giugno 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1949, n. 319.

Norme per il conferimento della carica di presidente del Consiglio superiore di marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 5 del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 123, sulla riforma del Consiglio superiore di marina, è aggiunto il seguente secondo comma:

« La carica di presidente può altresì essere conferita, prescindendo dai requisiti di grado e di anzianità, all'ufficiale ammiraglio « a disposizione » che l'abbia già rivestita. La nomina e la cessazione sono disposte con le modalità di cui al primo comma del successivo art. 8 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 3 giugno 1949, n. 320.

Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, può essere dichiarata la morte presunta quando taluno è scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, senza che si abbiano più notizie di lui e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del Trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

La sentenza dichiarativa della morte presunta determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alle ore 24 del giorno indicato.

Art. 2.

Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato è stato corredato della dichiarazione di irreperibilità del militare, rilasciata dalla competente autorità, e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni ai sensi dell'articolo 727 del Codice di procedura civile, il giudice istruttore ha facoltà di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'art. 728 del Codice predetto.

Art. 3.

Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-1945, sono esenti da ogni spesa nonchè da tasse ed imposte indirette sugli affari.

I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a metà.

Art. 4.

La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed il Foglio annunzi legali della provincia ove risiede l'autorità giudiziaria competente per territorio, sono obbligati ad eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopra indicati per estratto, senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta: tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria, e ciò in deroga alle prescrizioni dell'art. 728 del Codice di procedura civile in ordine alle pubblicazioni su giornali.

Art. 5.

Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla metà di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella *B* allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle successive modificazioni. Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato.

Non sono ammessi onorari di avvocato.

I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla metà.

Art. 6.

Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del presidente del tribunale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 3 giugno 1949, n. 321.

Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da considerarsi equo, devono pronunziarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di procedere allo scioglimento di Commissioni tecniche provinciali, in caso di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

In tale eventualità, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato compartimentale agrario, competente per territorio, provvede con proprio decreto alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria di tre membri, di cui uno, che la presiede, in rappresentanza dello stesso Ispettorato compartimentale, uno in rappresentanza della proprietà ed uno in rappresentanza degli affittuari.

La Commissione di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli effetti la disciolta Commissione tecnica provinciale per l'equo canone.

Art. 2.

L'Ispettorato compartimentale agrario potrà proporre ricorso per revisione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche entro 15 giorni dalla data di pronuncia ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, se le determinazioni stesse siano di data anteriore, ferme sempre restando le sentenze definitive delle Sezioni specializzate di cui all'articolo successivo.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'art. 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è prorogato fino a sessanta giorni dalla deliberazione delle Commissioni tecniche provinciali e non può in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla suddetta legge.

Art. 4.

Le norme di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277 e dell'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, non si applicano all'annata agraria 1947-1948.

Le Sezioni specializzate del tribunale, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nell'esame delle controversie relative all'equo canone per l'annata agraria 1947-48, giudicheranno nel caso singolo, prendendo a base le determinazioni della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 2 della stessa legge, o della Commissione tecnica straordinaria, di cui al quarto comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, siano assenti per due udienze consecutive senza giustificato motivo, il presidente del Tribunale provvederà alla loro sostituzione nominando altri esperti da lui prescelti tra gli appartenenti alla corrispondente categoria.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 14 giugno 1949, n. 322.

Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.

Art. 2.

La misura dell'assegno supplementare è fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue:

a) per i pensionati di età superiore ai 65 anni, lire 900 mensili;

b) per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilità in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili.

Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla lettera a) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età. Per i pensionati di cui alla lettera a) che hanno compiuto o compiono il 65° anno di età nell'anno 1949, il diritto all'assegno nella misura di cui alla lettera a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La Stato concorre all'onere derivante dalla concessione dell'assegno supplementare di cui all'art. 1 della presente legge, con un contributo straordinario nella misura di 6900 milioni di lire.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere predetto viene destinata una aliquota, di importo corrispondente, della maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (5° provvedimento).

Art. 4.

Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, ai pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età, se uomini, ed il 60° anno di età, se donne, è corrisposto con effetto dal primo giorno dell'anno in cui i medesimi compiono le età anzidette.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno.

Si osservano per il pagamento delle pensioni le disposizioni in materia di arrotondamento contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734.

L'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 323.

Trasferimento della sede comunale di Misano Adriatico (Forlì) dal capoluogo alla frazione di Misano a Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza 18 febbraio 1948, con la quale il sindaco del comune di Misano Adriatico (Forlì), in esecuzione della deliberazione di quel Consiglio comunale n. 2, in data 18 gennaio 1948, chiede il trasferimento della sede comunale dal capoluogo alla frazione di Misano a Mare;

Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Forlì con deliberazione n. 3886/381-*bis*, in data 18 maggio 1948;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La sede comunale di Misano Adriatico (Forlì) è trasferita dal capoluogo alla frazione di Misano a Mare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949, n. 324.

Distacco della frazione di Monte Santa Maria dal comune di Toffia ed aggregazione a quello di Poggio Nativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di Monte Santa Maria del comune di Toffia (provincia di Rieti) ha chiesto l'aggregazione della suddetta frazione al comune di Poggio Nativo;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione di Monte Santa Maria è distaccata dal comune di Toffia ed aggregata a quello di Poggio Nativo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Toffia e di Poggio Nativo e la frazione di Monte Santa Maria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1949, n. 325.

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, per l'ammissione alla carriera di gruppo A dei Servizi stampa e spettacolo dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, sulla sistemazione dei Servizi stampa e spettacolo alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento per il personale dei Servizi stampa e spettacolo dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si osservano per l'ammissione alla carriera amministrativa di gruppo *A* di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, le disposizioni dei seguenti articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di nomina nella carriera indicata nel precedente art. 1, è richiesta la laurea in giurisprudenza, od in economia e commercio, o in scienze politiche, o in lettere, o in lingue e letterature straniere, ovvero un titolo di studio equipollente rilasciato da una Università o da un altro Istituto di istruzione superiore.

I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non più della metà dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Il programma d'esame, per i concorsi previsti dal precedente art. 2, è stabilito come segue:

Prove scritte:
1) diritto civile;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) storia civile e letteraria d'Italia dal medioevo ai nostri giorni.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: diritto internazionale pubblico; economia politica; nozioni di statistica; legislazione sulla stampa, sullo spettacolo e sulla proprietà letteraria, artistica e scientifica; una lingua straniera, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di saperla tradurre in italiano — e dall'italiano se trattisi della lingua francese — e leggere con sicurezza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1949.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Modena, per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 22 gennaio 1948, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Modena, per il triennio 1948-1950;
Considerato che il dott. Giuseppe Ghetti, nominato con il precedente decreto, non può per ragioni di salute intervenire alle riunioni del predetto Consiglio e che pertanto in sua sostituzione viene nominato il dottor Oscar Bonfiglioli;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Modena, per il triennio 1948-1950, il dottor Oscar Bonfiglioli.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Presidenza n. 25, foglio n. 162. — FERRARI

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1949.

Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società per Azioni Presse Automatiche (S.A.P.A.), con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società per Azioni Presse Automatiche (S.A.P.A.), con sede in Genova, posta sotto sindacato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società per Azioni Presse Automatiche (S.A.P.A.), con sede in Genova, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore sig. rag. Domenico Alessio, presso la sede della Società in Genova, piazza Oche n. 1.

Nella esecuzione del suddetto incarico, il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e il « Secolo XIX » di Genova.

Roma, addì 20 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1949.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società anonima metalli duri « Adamas », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, la Società anonima metalli duri « Adamas », con sede in Torino e stabilimento in Castellamonte è stata sottoposta a sindacato e nominato sindacatore l'avv. Albino Villata;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita della partecipazione tedesca nella predetta società, costituita da n. 1950 azioni, non esistono più nella Società stessa interessi tedeschi e che deve quindi provvedersi alla revoca del sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 2 maggio 1947, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima metalli duri « Adamas », con sede in Torino e stabilimento in Castellamonte e nominato sindacatore l'avvocato Albino Villata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1949.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, con il quale fu provveduto alla costituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Viste le designazioni, fatte ai sensi di legge, per la ricostituzione del Collegio predetto, decaduto dalla carica, per decorso quadriennio;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è ricostituito come segue:

Mezzacapo prof. dott. Camillo, membro effettivo e Manfra dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Gorini dott. Bruno, membro effettivo, e D'Alessio dott. Ettore, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giordano dott. Salvatore, membro effettivo, e Principe dott. Enrico, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1949, registro n. 17 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossacesia (Chieti) di un mutuo di L. 624.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2380)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1949, registro n. 17 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riva (Trento) di un mutuo di L. 320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2382)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1949, registro n. 17 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Penne (Pescara) di un mutuo di L. 1.128.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2383)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1949, registro n. 17 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa (Siena) di un mutuo di L. 2.655.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2381)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Per l'integrazione del bilancio 1949 il comune di Napoli, con decreto interministeriale 21 giugno 1949, n. 7784, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente designati, un mutuo di L. 1.992.300.000.

(2391)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Presidenziale 3 giugno 1949:

Mazzini Carlo, notaio residente nel comune di Genova, è traslocato in Nervi, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova;

Giugiario Romano, notaio residente in Nervi, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova.

(2413)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Efisio Oxilia di Giuseppe, nato a Savona il 5 marzo 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(2346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 137

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 giugno 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 24 giugno 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,55
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	75,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,025
Id. 5 % 1936	96,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 24 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	84082	182 —	Cermelli *Giuseppe* fu Stefano Domenico, domiciliato in Casal Cermelli (Castellazzo Bormida), ipotecata.	Cermelli *Pietro Giuseppe*, ecc., come contro
Id.	112618	63 —	Come sopra, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), ipotecata.	Come sopra, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), ipotecata.
Id.	218786	70 —	Cermelli *Adelaide* fu *Giuseppe*, moglie di Bottero Giovanni, dom. in Abbiategrasso (Milano).	Cermelli *Margherita Adelaide* fu *Pietro Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	308979	35 —	Cermelli *Adelaide* fu *Giuseppe*, moglie di Bottero Giovanni, dom. in Samarate (Milano).	Cermelli *Margherita Adelaide* fu *Pietro Giuseppe*, ecc. come contro.
Id.	394599	35 —	Cermelli Adelaide, ecc. come sopra, dom. in Alba (Cuneo).	Come sopra, dom. in Alba (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	189315	420 —	Carli *Bianca* di Pietro, moglie di Balzi Leonello, dom. a Lucca, vincolata.	Carli *Giuseppina-Bianca*, ecc., come contro.
Id.	136952	339,50	Ravizza Francesco Michele e Rosina fu Giuseppe Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Durando Maria di Giuseppe ved. Ravizza Giuseppe Antonio, domiciliato in Torino, con usufrutto a Brignolo Angela Maria fu Antonio ved. Ravizza *Francesco Pietro*, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Brignolo Angela Maria fu Antonio ved. Ravizza *Pietro Francesco*, dom. in Torino.
Rendita 5 % (1935)	217458	2.720 —	Izzo *Maria* fu Luigi ved. Miranda Gaetano, dom. in Napoli, con usufrutto a Miranda Clementina fu Raffaele ved. Peluso.	Izzo *Marta*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959) Serie A	2151	Cap. nom. 22.000 —	Monti *Carla* di Ermenegildo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a favore di Monti Ermenegildo.	Monti *Josè, Beatrice, Carla* di Ermenegildo, ecc., come contro.
Id.	2152	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2153	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	399580	525 —	Martini Valentino di *Vittorio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pavia.	Martini Valentino di *Giuseppe* ecc. come contro.
Id.	170571	770 —	Rubini *Marion* fu Carlo, moglie di Della Noce Romolo, dom. a Milano, vincolata per dote.	Rubini *Olga Teresa Marion*, ecc., come contro.
Id.	149343	66,50	Giordano Rosa fu Luigi, moglie di Scaglione *Guglielmo* dom. a Santo Stefano Bello (Cuneo), vincolata per dote.	Giordano Rosa fu Luigi moglie di Scaglione *Giulio, Guglielmo*, ecc. come contro.
Id.	306262	231 —	Rei Angela fu *Giovanni*, moglie di Pagliano Giuseppe, dom. ad Omegna (Novara), con usufrutto a Borlo *Albina* fu Giovanni ved. Rei *Giovanni*, dom. a Sala Monferrato.	Rei Angela fu *Pietro Giovanni*, ecc., come contro, con usufrutto a Borlo *Maria Felicita* fu Giovanni ved. di Rei *Pietro Giovanni*, dom. a Sala Monferrato.
Rendita 5 % (1935)	128535	615 —	Tobia *Maria* fu Gennaro, moglie di Salvatore Vincenzo fu Gerardo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	Tobia *Anna Maria* fu Gennaro, ecc., come contro.
Id.	209276	605 —	Simeone *Gaetano* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Simeone *Gaetana*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	46366	350 —	*Strangi* Vincenzo fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Strangi* Vincenzo fu Francesco, dom. a Palermo.	*Strang* Vincenzo fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Strang* Vincenzo fu Francesco, dom. a Palermo.
Id.	46367	238 —	Come sopra.	Come sopra.

A termine dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2210) Roma, addì 28 maggio 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viso il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36272-12106.2.15.16/1.3.1 in data 26 marzo 1949;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24.202/90753 in data 3 maggio 1949 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1949
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 10, *foglio n.* 294. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso per esami e per titoli a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi traghetto dello stretto di Messina.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana, possedere il diploma di elettricista rilasciato dalla scuola specialisti della Marina militare oppure da una scuola professionale, essere immatricolati nella gente di mare di 1ª categoria ed avere non meno di un anno di navigazione di altura nella marina mercantile o in quella militare con la qualifica di elettricista.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invadili per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

II di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

III-A) di due anni per coloro che siano *coniugati o vedovi* alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono *tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne* la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età);

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare o se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato rilasciato dalla competente Commissione regionale attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente, dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

Qualora vi fossero ex combattenti o partigiani combattenti che avessero oltrepassato i limiti di età previsti dalle norme e che non si trovassero in condizioni di poter presentare all'atto della domanda la dichiarazione integrativa o il certificato della Commissione regionale predetta, non avendoli potuti ancora ottenere dalle rispettive autorità, al fine di beneficiare dei cinque anni di elevamento dei limiti di età, tali aspiranti potranno essere ammessi con riserva agli esami scritti previo rilascio di una dichiarazione da firmare prima degli esami stessi, nella quale dichiarino di essere edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi agli esami e che

saranno esclusi definitivamente dal concorso se non avranno presentato infallantemente prima degli esami orali i documenti di cui trattasi.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui risieda il candidato;

g) estratto matricolare mercantile dal quale dovranno risultare chiaramente i seguenti estremi:

1) la denominazione dell'Unità d'imbarco;

2) le date d'imbarco e sbarco su ogni singola Unità;

3) le qualifiche rivestite su ogni singola Unità;

h) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

i) certificato di licenza elementare superiore e diploma di elettricista di cui al punto 1. Del diploma di elettricista è ammessa la copia notarile;

l) stato di famiglia, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti (eccetto la dichiarazione integrativa ed il certificato della competente Commissione regionale attestante la qualifica di partigiano combattente che possono essere presentati prima della data stabilita per le prove orali), oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 11.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare un licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di elettricista in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 12 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica ed inoltre: statura minima m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Resta inteso che la partecipazione al presente concorso dei mutilati o invalidi di guerra e dei mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, è subordinata al fatto che la minorazione di cui sono affetti sia compatibile con lo svolgimento delle proprie attribuzioni a bordo di una nave.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul

conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tasso per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

7. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

10. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ogni commissario è il seguente:

prova scritta	punti 10
prova grafica	» 10
prova pratica	» 30
prova orale	» 30

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 20 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nelle votazioni complementari costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni

a) un decimo dei punti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di avere riportato per comportamento contrario al regime foscista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui ai punti *a*) e *b*), è riservata ai condidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica e che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

12) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 11, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato, debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 11.

12. — I primi quattordici della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

Gli elettricisti in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 28 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

13. — L'elettricista in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi quattordici della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di quattordici.

14. — Nell'atto in cui gli elettricisti in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

15. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 11 maggio 1949

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

I candidati dovranno sostenere le seguenti prove di esame:

una prova scritta;
una prova grafica;
una prova pratica;
una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

La prova grafica consisterà nel disegno a mano libera di schemi elettrici o rilievi dal vero di parti di meccanismo.

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un lavoro che ha attinenza col mestiere di elettricista.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1 *Matematica*: prime quattro operazioni con numeri interi e decimali frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Sistema metrico decimale rapporti e proporzioni misura delle principali superfici piane e del volume dei solidi più comuni applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego uso delle tabelle manuali.

2 - *Elementi di fisica*: cenni sulle proprietà generali dei corpi nozioni elementari di idrostatica peso specifico aerometri principio dei vasi comunicanti sifoni barometri manometri - ventilatori - termometri pirometri.

3 - *Elementi di chimica*: cenni elementari sui corpi semplici e composti - miscugli e leghe.

4 *Elementi di meccanica*: forze e loro composizione nei casi più semplici macchine semplici organi di trasmissione e di trasformazione del movimento.

5 *Elettricità e magnetismo*:

a) elettrostatica: carica elettrica corpi conduttori ed isolanti - massa e densità elettrica potenziale elettrico condensatori;

b) elettrodinamica: corrente elettrica caratteristiche dei circuiti elettrici leggi di Ohm, di Kirchoff e di Joule effetti chimici della corrente elettrolisi - pile voltaiche - pile termoelettriche - pirometri accumulatori;

c) magnetismo ed elettromagnetismo: magneti permanenti e teporanei spettro magnetico linee di forma campo magnetico - flusso magnetico permeabilità magnetica campo magnetico prodotto da una corrente - solenoide - elettromagnete - magnetismo residuo - forza coercitiva - isteresi;

d) induzione elettromagnetica: leggi dell'induzione elettromagnetica - correnti di Faucault - autoinduzione mutua induzione;

e) correnti alternate: rappresentazione grafica delle correnti alternate - intensità e forza elettromotrice efficace autoinduzione nei circuiti a corrente alternata - impedenza resistenza induttive - potenza di una corrente alternata sistemi bifase e trifase - campo magnetico ruotante;

f) unità di misura, strumenti di misura e misurazioni elettriche unità fondamentali e unità pratiche; classificazione degli strumenti di misura - tipi e caratteristiche degli strumenti;

g) cenni sulla telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radio-telefonia.

6 - *Nozioni di cultura tecnica*:

a) macchine elettriche dinamo - alternatori trasformatori raddrizzatori motori elettrici a corrente continua e alternata - potenza e rendimento delle macchine elettriche;

b) impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica centrali idroelettriche e termoelettriche condutture elettriche e loro calcolo;

c) impianti di illuminazione elettrica proiettori;

d) cenni sugli impianti telegrafici e radiotelegrafici;

e) generalità sugli impianti telefonici descrizione degli apparecchi telefonici vari tipi di apparecchi telefonici centralini telefonici - manutenzione degli apparecchi telefonici guasti più comuni degli apparecchi e centralini telefonici;

f) norme e prove di collaudo delle macchine elettriche - norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana sugli impianti elettrici di bordo precauzioni da osservarsi nell'esercizio degli impianti elettrici - primi soccorsi da portare ai colpiti da corrente elettrica;

g) tecnologia: proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere di elettricista; loro difetti più frequenti e modo di accertarli attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali;

h) interpretazione di schemi e disegni.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . presa conoscenza dell'avviso in data 11 maggio 1949 per il concorso a quattordici posti di elettricista in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di ».

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2350)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a venticinque posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti e regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti in favore dei coniugati;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1523, concernente l'assegno mensile di prova del personale di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette assegnato alla sede di abituale residenza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che reca disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la nota 23 febbraio 1949, n. 33776/12106.2.7.20/1.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in chimica o in chimica farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 e dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, od il certificato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, corredate dei documenti elencati nei successivi articoli 4 e 5 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) Estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 39:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

2) Tutti i suddetti limiti sono, inoltre, aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportate, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesto per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Per il personale non di ruolo assunto con le funzioni proprie del ruolo nel quale sono da effettuarsi le assunzioni di cui al presente concorso è sufficiente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, un periodo di ininterrotto e lodevole servizio di due anni affinchè possa prescindersi dal limite massimo di età.

B) Certificato di cittadinanza italiana.

C) Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

D) Certificato generale del casellario giudiziale.

E) Certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con una dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i candidati invalidi civili per fatti di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del

regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

G) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) e certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Il certificato di esito dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

H) Titoli originali di studio, indicati nel precedente articolo 2, o copie di essi autenticate da un notaio.

I) Copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

L) Certificato rilasciato dal compente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato.

M) Stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con o senza prole.

N) Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra e dei profughi, dovranno essere prodotti, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 957, pubblicata nella dispensa n. 137 del giornale militare ufficiale 1936, solo nel caso che la qualità di ex combattente non risulti già esplicitamente indicata nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare di cui alla lettera G del precedente art. 4;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a secondo dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina.

I partigiani-combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

d) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno comprovare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità con l'esibizione di una dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

i) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

l) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla lettera M) del precedente art. 4, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere B), C), D), E), F), I) e L), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere G), H), I), M), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere B), C), E), F) e G), del precedente art. 4, un certificato su competente carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 4 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'articolo 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione dei titoli originali di studio di cui al precedente art. 2.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo A del personale dei Laboratori chi-

mici delle dogane ed imposte indirette senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e capo 1° del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di quattro prove pratiche e scritte e una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove pratiche e scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza delle disposizioni vigenti concernenti le riserve dei posti ed i diritti di preferenza per le nomine agli impieghi statali.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, un sesto dei posti è riservato in favore del personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo per il quale viene bandito il concorso.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, un sesto dei posti è riservato ai candidati che abbiano riportate per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati chimici aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina a chimico aggiunto nel ruolo predetto.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a chimico aggiunto (grado 10°), con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguono la nomina a chimico aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre agli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1949
Registro Finanze n. 8, foglio n. 293. — BENNATI

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE PRATICHE E SCRITTE

1. Una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.
2. Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.
3. Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica.
4. Una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

PROVA ORALE

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

(2370)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del ricorso straordinario prodotto dal prof. Matrisciano Valentino avverso il provvedimento adottato dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli al posto di direttore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1949, registro n. 7, foglio n. 60, in accoglimento dei motivi addotti dal prof. Valentino Matrisciano con il ricorso straordinario 19 aprile 1948, è stato annullata l'esclusione del ricorrente dal concorso per titoli a direttore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, e conseguentemente sono annullate tutte le operazioni ed i provvedimenti successivi, compresa la nomina del nuovo direttore.

(2344)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 20 aprile 1949, riguardante « Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132, del 10 giugno 1949, il professore De Luca, componente supplente della predetta Commissione, è stato indicato erroneamente con il nome di « Marco » invece che Alfredo e pertanto il nome deve intendersi rettificato in « *Alfredo* ».

(2400)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio pari numero, in data 26 giugno 1947, col quale si bandiva il concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara;

Letti i verbali depositati in questa Prefettura in data 14 maggio 1949 dalla Commissione giudicatrice di cui ai decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 febbraio e 15 luglio 1948, n. 20457.2/9392;

Vista la graduatoria di merito e preso atto che la Commissione predetta ha ritenuto idonei tutti i candidati che si sono presentati agli esami;

Letto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Approva

la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice così come segue:

1. De Marco Vittorio fu Domenico	voti	126,75	su 150
2. Falconio Filippo di Nicola	»	125 —	»
3. Cocuzza Pasquale fu Salvatore	»	121 —	»
4. Quagliani Angelo di Sante (ammogliato con tre figli)	»	120 —	»
5. Misantone Antonio fu Giustino	»	120 —	»
6. Di Stefano Benigno fu Federico	»	119	»
7. Tarquini Armando fu Pasquale	»	118,50	»
8. Saraceni Alberto di Adriano	»	118 —	»
9. Coletti Donato fu Giustiniano (croce di guerra)	»	117,25	»
10. Persiani Adelchi fu Contardo	»	117,25	»
11. Falasca Francesco fu Paolo	»	114,50	»
12. Pacifici Vincenzo di Alberto	»	114,25	»
13. Tinozzi Salvatore fu Silvio	»	109,50	»
14. Grossi Mario fu Francesco	»	104,50	»
15. Cerulli Corrado fu Nicola Maria	»	104,25	»
16. Civitarese Mario fu Filoteo	»	104 —	»
17. Di Cicco Edoardo di Mosè	»	102,75	»
18. Cerquitella Edoardo di Antonio (ammogliato con tre figli)	»	101,50	»
19. Cocco Paride fu Luigi	»	101,50	»
20. Faraglia Leonardo fu Paolo	»	101 —	»
21. Mancangi Fabio di Giuseppe	»	99 —	»
22. Silvestre Andrea di Gaetano	»	98,75	»
23. Di Virgilio Alfredo di Domenico	»	98 —	»
24. D'Ercole Edoardo di Annibale	»	95 —	»
25. Colangelo Quirino fu Mosè	»	94 —	»
26. Fimiani Enrico di Carmine	»	93,50	»
27. Napoleone Antonio fu Armando	»	93 —	»
28. Palombo Cesare fu Carlo	»	92 —	»
29. Vitone Giuseppe di Beniamino	»	88 —	»
30. Tarone Sebastiano di Rocco	»	87 —	»
31. Segatore Alberto di Rocco (combattente sinistrato)	»	86,50	»
32. Conti Felice di Antonio (combattente)	»	86,50	»
33. Di Ciccio Pierino fu Carlo	»	86,50	»
34. Trombetti Vincenzo	»	86 —	»
35. Di Pietro Lidio di Guerino	»	85,50	»
36. Di Luzio Guido di Enrico	»	84 —	»
37. Console Alessandro fu Angelo (ammogliato)	»	83,50	»
38. Robaud Bartolo fu Vito	»	83,50	»
39. Calandra Ubaldo fu Gaetano	»	81 —	»
40. Antonini Alfonso di Luigi	»	78 —	»
41. Di Giuseppe Linneo di Giacomo	voti	78 —	su 150
42. Mancini Filippantonio di Pasquale	»	77,50	»
43. Pernice Francescopaolo di Luigi	»	76,50	»
44. Di Lorenzo Edmondo fu Beniamino	»	76 —	»
45. De Luca Giovanni fu Camillo	»	75,50	»
46. Colarossi Mancini Ciro di Giuseppe	»	75 —	»
47. Cantatore Paolo Giuseppe di Benedetto	»	74 —	»
48. De Fabritiis Fabrizio di Giuseppe Antonio	»	70 —	»
49. Porfilio Italo di Umberto	»	69,50	»
50. Angrisani Andrea di Leone	»	68 —	»
51. De Fabritiis Tullio fu Giuseppe	»	66,50	»
52. De Francesco Antonio di Stefano	»	66 —	»

Tutti i suddetti candidati sono dichiarati idonei.

Pescara, addì 25 maggio 1949

Il prefetto: MOZZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Letta la graduatoria di merito del concorso per le condotte di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara, bandito con decreto prefettizio n. 9812-San., in data 26 giugno 1947, approvata con provvedimento prefettizio pari numero del 25 maggio 1949;

Considerato che le condotte mediche messe a concorso sono le seguenti:

Alanno, Civitaquana, Cugnoli, Loreto Aprutino, Manoppello (2ª condotta), Montesilvano (Colli), Pescara (4ª condotta), Popoli (2ª condotta); Rosciano, Roccamorice, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino (2ª condotta Scafa e Turrivalignani), Serramonacesca, Villa Celiera;

Visto le sedi richieste in ordine di preferenza dai singoli candidati;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e per i posti a fianco di ciascuno segnati i seguenti candidati:

1. Dott. De Marco Vittorio di Domenico, Pescara (4ª condotta);
2. Dott. Falconio Filippo di Nicola, Montesilvano (Colli);
3. Dott. Cocuzza Pasquale fu Salvatore, Loreto Aprutino;
4. Dott. Quagliani Angelo di Sante, (Scafa-Turrivalignani) già 2ª condotta di San Valentino;
5. Dott. Misantone Antonio fu Giustino, Alanno;
6. Dott. Di Stefano Benigno fu Federico, Popoli (2ª condotta);
7. Dott. Tarquini Armando fu Pasquale, Manoppello (2ª condotta);
8. Dott. Saraceni Alberto di Adriano, Civitaquana;
9. Dott. Falasca Francesco fu Paolo, Roccamorice;
10. Dott. Tinozzi Salvatore fu Silvio, Cugnoli;
11. Dott. Cerulli Corrado fu Nicola Maria, Rosciano;
12. Dott. Cocco Paride fu Luigi, Sant'Eufemia a Maiella;
13. Dott. Faraglia Leonardo fu Paolo, Serramonacesca;
14. Dott. Malcangi Fabio di Giuseppe, Villa Celiera.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 25 maggio 1949

Il prefetto: MOZZI

(2357)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.